

### La Banca centrale europea divulgava la famosa lettera di Trichet

Nel 2010, durante la crisi finanziaria e appena prima dell'adesione dell'Irlanda al programma di salvataggio dell'UE, l'allora presidente della Banca centrale europea (BCE) Jean Claude Trichet ha inviato una lettera all'ex ministro delle Finanze irlandese, Brian Lenihan, invitandone il governo a intervenire tempestivamente per proteggere la stabilità del sistema finanziario nazionale.

Alla fine del 2011 un giornalista irlandese ha chiesto di rendere la lettera accessibile al pubblico, in quanto si era a lungo sospettato che la missiva avesse esercitato una pressione indebita sul governo irlandese per convincerlo ad aderire al programma di salvataggio<sup>6</sup>. La BCE ha rifiutato di divulgare la lettera e il giornalista si è rivolto al Mediatore europeo.

La Mediatrice ha avviato un'indagine, ha esaminato la lettera presso la sede della BCE a Francoforte e nel dicembre 2013 ha proposto una soluzione amichevole: pur convenendo con la BCE che la divulgazione della lettera all'epoca in cui il giornalista ne ha richiesto l'accesso, ossia nel 2011, avrebbe pregiudicato gli interessi dell'Irlanda e del suo settore finanziario, ha invitato la BCE a valutare la possibilità di divulgare la lettera alla luce dei recenti sviluppi. In particolare, la Mediatrice si è riferita al fatto che erano trascorsi più di tre anni da quando la stessa era stata inviata e ai successivi cambiamenti delle condizioni monetarie ed economiche della zona euro.

La BCE ha sottoposto la questione al proprio consiglio direttivo<sup>7</sup>, che nel marzo 2014 ha respinto la proposta della Mediatrice sostenendo che la tutela dell'interesse pubblico relativamente alla politica monetaria nell'Unione europea e alla stabilità finanziaria in Irlanda continuava a giustificare la riservatezza, promettendo nondimeno di riesaminare la situazione una volta cambiate le condizioni della zona euro.

Non persuasa da tale approccio, la Mediatrice si è rammaricata che il consiglio direttivo della BCE avesse sprecato un'opportunità per applicare il principio in base a cui, in una democrazia, la trasparenza dovrebbe essere la regola e la segretezza l'eccezione. Tuttavia, alla luce della sua precedente conclusione che riconosceva alla BCE il diritto di negare l'accesso alla lettera al tempo della richiesta del denunciante, ha deciso di archiviare il caso senza prendere ulteriori provvedimenti e ha preso nondimeno nota dell'impegno, da parte del consiglio direttivo, di riesaminare la possibilità di divulgare in futuro la lettera. Inoltre ha invitato la BCE a tenere conto dei suoi pareri e a dare maggior peso all'interesse

### pubblico nei confronti della trasparenza e della responsabilità

Alcuni mesi dopo, nel novembre 2014, la BCE ha informato al Mediatrice che, per onorare l'impegno precedentemente assunto, aveva deciso di pubblicare la lettera assieme ad altre tre missive che appartenevano alla corrispondenza tra la BCE e le autorità irlandesi.

La Mediatrice ha apprezzato la decisione della BCE di divulgare la lettera e la sua volontà di collaborare costruttivamente per migliorare le proprie politiche e prassi nel settore della trasparenza. La decisione è stata apprezzata anche dalla stampa e ha dato luogo a discussioni per stabilire se l'Irlanda fosse stata o meno costretta ad aderire al programma di salvataggio.

#### Contatto

Christina Karakosta;  
christina.karakosta@ombudsman.europa.eu

<sup>6</sup> Le richieste alla BCE di accesso a documenti sono regolamentate dalla decisione della Banca centrale europea del 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea 2004/25/B/CE, GU 2004 L 60, pag. 42 modificata dalla decisione BCE/2011/6 del 9 maggio 2011, GU L 158 pag. 37.

<sup>7</sup> Il consiglio direttivo è il più alto organo decisionale della BCE. È composto da sei membri del comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali dei 18 paesi della zona euro.

**B3) Richieste di nomina di commissari ad acta**

**1) Attività svolta a seguito di richiesta pervenuta dai competenti uffici di Prefettura di intervenire, nell'esercizio dei poteri sostitutivi affidati al Difensore civico regionale ex art. 136 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), per la nomina di commissari ad acta per la copertura di sedi di Segreterie comunali vacanti.**

Così come già avvenuto nel passato, abbiamo ricevuto nel 2014 note, mediante le quali, la Prefettura di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale del Piemonte, ha provveduto a segnalare a questo Ufficio, la mancata copertura di sedi di Segreterie Comunali, vacanti, *"atteso l'ampio decorso dei termini previsti dall'art. 15, comma 3 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465"*; quanto sopra alla luce di quanto previsto dall'art.136 del D.Lgs.267/2000 in ordine a poteri sostitutivi attribuiti al Difensore civico regionale .

Ora, trattandosi di nomina del Segretario Comunale, ovvero di provvedimento che si configura quale atto obbligatorio per legge, lo scrivente Difensore civico, a fronte delle segnalazioni della Prefettura di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale del Piemonte – sopra evidenziate, non ha potuto esimersi dal procedere in base a quanto previsto dal predetto art.136 del D.Lgs. 267/2000 in ordine ai poteri sostitutivi del Difensore Civico regionale in caso di omissione o ritardo nell'emanazione di atti obbligatori per legge da parte di Enti Locali.

Tuttavia, all'invito a provvedere entro congruo termine rivolto dal Difensore civico alle 8 Amministrazione comunali coinvolte, non ha fatto seguito la nomina di

commissario *ad acta* per la formazione dell'atto in questione, tenutosi conto della positiva risoluzione dei singoli casi, che si è realizzata significativamente, tra l'altro, attraverso costituzioni ex novo di convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria tra Comuni, nel segno dell'economicità e della semplificazione dell'azione amministrativa.

## **C) L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ISTITUZIONALE DEL DIFENSORE CIVICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GESTORI E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI OVVERO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

### **1) La guida per il cittadino**

Il Difensore civico ha realizzato la Guida per i cittadini nell'ambito della collana "I tascabili di Palazzo Lascaris" reperibile all'indirizzo

<http://www.cr.piemonte.it/cms/organismi/difensore-civico/attivita-e-comunicazioni/item/984-pubblicazioni.html>

### **2) Servizi di elettricità, luce gas e Difesa civica**

In questo settore dell'attività, nel corso del 2014 all'ufficio sono pervenute circa 90 segnalazioni, concernenti prevalentemente i servizi di fornitura di energia elettrica e gas; sono state inoltre fornite informazioni ed orientamento ad innumerevoli cittadini che si sono rivolti al Difensore Civico telefonicamente o di persona presso la sede.

In particolare, per quanto attiene ai succitati servizi di fornitura di energia elettrica e gas, le contestazioni dei clienti finali hanno riguardato in particolare le modalità di calcolo dei consumi fatturati ed il mancato rispetto dei tempi di fatturazione e in alcuni casi, contratti e attivazioni di forniture non richieste, e la conseguente possibilità di richiedere al precedente fornitore la riattivazione del contratto in essere alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste alla data di attivazione non richiesta.

In tali casi il Difensore Civico è intervenuto, tenuto conto dei compiti dell'Ufficio, al fine di garantire il corretto andamento dell'attività dei Concessionari e Gestori di servizi pubblici, ovvero di pubblica utilità e stimolare la trasparenza della loro funzione, nonché comportamenti improntati al principio generale della buona amministrazione, contribuendo in tal modo a migliorare l'efficienza e la qualità, a beneficio della generalità degli utenti, richiamando i fornitori

al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in ordine ai termini contrattuali, alle modalità di calcolo dei consumi stimati e alla periodicità di invio delle bollette.

La quasi totalità delle segnalazioni sottoposte all'attenzione dell'Ufficio, che - è opportuno rammentarlo - interviene solo dopo che l'utente abbia già inviato al fornitore del servizio un reclamo scritto e allo stesso non vi sia stato riscontro o quest'ultimo non sia stato esaustivo, ha reso necessario un cospicuo carteggio con i gestori dei servizi pubblici, che, comunque, hanno recepito le sollecitazioni e le richieste di precisazioni formulate dal Difensore Civico, pervenendo ad una soluzione o indicando tempi certi per il suo raggiungimento.

Nelle fattispecie in cui le segnalazioni hanno evidenziato considerevoli ritardi e omissioni dei gestori, l'Ufficio ha interessato lo Sportello per il Consumatore di Energia, istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ed espressamente deputato a fornire informazioni ed assistenza sui diritti dei consumatori nei mercati dell'elettricità e del gas, e, in alcuni casi, ha interessato lo stesso Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per garantire, attraverso un'azione congiunta, una più efficace risoluzione dei disservizi segnalati.

Si riportano qui di seguito alcune note pervenute dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in risposta ad alcune sollecitazioni poste dal Difensore Civico.

Il Difensore civico inoltre, sempre nel corso dell'anno 2014, ha pubblicato, in collaborazione con il Consiglio Regionale, la "Guida per il cittadino – energia elettrica, gas e servizi idrici – strumenti di reclamo e risoluzione extragiudiziale delle controversie", sulle problematiche con i gestori di luce, gas, servizi idrici e diversi.

[http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/Guida\\_Gestori.pdf](http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/Guida_Gestori.pdf)

Sulla vicenda relativa all'intervento dell'Ufficio riferito a pretesi conguagli a carico degli interessati richiesti dalla società partecipata da Comuni e dalla Regione Piemonte-SMAT si è detto nell'Approfondimento tematico relativo a Trasparenza e partecipazione

- **Le lettere del Difensore civico 21.10.2014 e 30.12.2014**

140 4.7 / 434

Consiglio Regionale del Piemonte



PEC001788100-9 77712112

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Difensore Civico

Illusterrissimo

Presidente Autorità per l'energia elettrica il gas e il  
sistema idrico

Ing. Guido Pier Paolo Bortolotti

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

Ppc

Oggetto: Segnalazione del Difensore Civico in ordine a disservizio di gestore Eni S.p.A.

Egregio Ingegnere,

Le indirizzo questa mia per segnalare alla Sua Attenzione una incresciosa situazione derivante da disservizio del gestore ENI S.p.A. Divisione Gas & Power

Il caso sembra emblematico e aggiungo che nel corso della mia attività ho dovuto constatare il ripetersi di analoghi disservizi produttivi di pregiudizi e danni, tanto a carico degli utenti che degli stessi gestori.

Si tratta della questione della regolare periodicità della fatturazione e dei conseguenti ritardi talora molto prolungati nel tempo

E' paradossale che il cittadino si trovi a lamentare la ritardata emissione di fatture a suo carico, come nel caso di specie, posto che l'interessato (ciò che si ricava dalla documentazione in copia allegata), non avendo ricevuto da circa due anni (al 20 febbraio 2014), ora quasi tre, fatture rendicontate, ha provveduto ad indirizzare al gestore ENI, dopo diversi reclami e solleciti, tutti inutili, pur avendo esaurito le vie di reclamo previste purtroppo da inefficaci carte di servizi, formali difilde dirette a sollecitare l'inoltro di bollette di pagamento puntualmente rendicontate.

A fronte di tale improduttiva corrispondenza, è sopravvenuto l'intervento dello scrivente Difensore Civico, parimenti documentato in allegato, che ha prodotto poco più del nulla, giacché il gestore comunicava al Difensore Civico, con nota ricevuta il 05.06.2014 che entro luglio 2014 la problematica sarebbe stata risolta, senza peraltro degnarsi di un cenno di scuse nei confronti del cittadino.

Senonché, ad oggi, il problema non è stato ancora definito e le bollette non sono state inviate al domicilio dell'utente di un servizio rivelatosi poco efficiente e trasparente.

Va da sè, Egregio Ingegner, che siffatte condotte, che risultano purtroppo molto frequenti, possono alimentare un clima di sfiducia, che potrebbe riguardare in definitiva anche la Sua funzione di Authority di regolamentazione.

Esse producono senz'altro pregiudizio per l'Ente, "complicazioni" amministrative, fiscali e contabili di tipo burocratico, assenza di trasparenza, incremento dei costi nella gestione delle utenze, esborsi ritardati e non sempre riscossi, comunque gravosi e inaccettabili per effetto dell'accumulazione progressiva degli stessi per le fasce più deboli della popolazione, in sostanz andanti, indecudibili e così via.


Tutto questo alimenta ulteriormente possibili pratiche commerciali sconcrete ad opera di concorrenti ed in ogni modo viola il principio di buona fede che pur dovrebbe stare alla base del rapporto neopaziale.

Devo in conclusione, con questa mia, segnalare alla Sua attenzione la vicenda confidando che il Suo Ufficio possa dare corso ad ogni intervento di competenza, anche contribuendo alla risoluzione del problema lamentato dal Sig. ..., ma più in generale per evitare che il fatto continu a ripetersi in danno di altri utenti.

In attesa di un suo cortese cenno di riscontro, resto a disposizione e porgo molti cordiali saluti.

Il Difensore Civico

Avv. Antonio Caputo



AC

Allegato a. 4



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

2.10.7.2/131

Consiglio Regionale del Piemonte



ADDEG1927/DC-P 12/11/14 DC

Il Presidente

0032206-12/11/2014  
PROT.GENERALE / P

Ill.mo Avv. Antonio Caputo  
Difensore Civico  
Consiglio Regionale del Piemonte  
Via Dellaia, 8  
10121 Torino

e p.c. Ill.mo Sig. :

Roma, 11 novembre 2014

*Eugenio Avvocato,*

La ringrazio, in primo luogo, per la Sua comunicazione del 21 ottobre 2014 (prot. Autorità 29859/A del 24/10/2014), con cui ci ha segnalato un ulteriore caso di violazione delle disposizioni in materia di fatturazione e la situazione in cui versa il Sig.

Al riguardo, evidenzio come le questioni, relative alle condotte degli esercenti in materia di periodicità della fatturazione che siano lesive del diritto dei clienti finali ad essere adeguatamente informati dei consumi effettivi di energia e dei relativi costi, siano seguite con particolare interesse ed attenzione dall'Autorità, che recentemente, con la deliberazione 16 ottobre 2014, 492/2014/S/gas, ha chiuso un procedimento sanzionatorio nei confronti di Eni S.p.A. con l'approvazione della proposta di impegni presentata dalla medesima società.

Milano piazza Cavour, 5  
tel. (+39) 02 65565.1  
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19  
tel. (+39) 06 697914.1  
fax (+39) 06 697914.44

[info@autorita.energia.it](mailto:info@autorita.energia.it)  
[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

Il detto procedimento, avviato nel mese di ottobre 2013, ha preso le mosse da numerosi reclami e segnalazioni, all'Autorità e allo Sportello per il consumatore di energia, da parte di singoli consumatori sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, i quali lamentavano la violazione delle disposizioni in materia di fatturazione.

A seguito di tanto, la società Eni S.p.A. ha presentato una serie di impegni che, come detto, sono stati approvati dall'Autorità, con la deliberazione 492/2014/S/gas, e sono pertanto divenuti vincolanti per la società la quale, in caso di loro violazione, è passibile di sanzioni.

In particolare, gli interventi proposti e accettati prevedono, in primo luogo, il riconoscimento di un indennizzo di 25 euro a favore dei clienti coinvolti nei disservizi oggetto di contestazione non ancora risolti alla data del 31 dicembre 2013.

Eni si è inoltre impegnata: a) a garantire la dilazione automatica e la rateizzazione senza interessi delle somme fatturate in un numero di rate mensili pari al numero delle fatture non emesse b) ad aderire per la durata di due anni al "Servizio conciliazione clienti energia" dell'Autorità, c) a versare un indennizzo di 10 euro a tutti i clienti in "tutela" gas che successivamente all'1 novembre 2013 hanno subito o subiranno un ritardo di fatturazione non ancora cessato al 31 dicembre 2014.

La società si è infine impegnata a risolvere comunque i disservizi in oggetto entro il termine ultimo del 30 aprile 2015.

Colgo l'occasione per inviarLe

*Avrei preferito l'italiano*

Guido Bortoni

*Guido Bortoni*

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Difensore Civico



All'attenzione del  
Presidente dell'Autorità  
per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico  
piazza Cavour, 5  
20121 MILANO

All'attenzione del  
Presidente dell'Autorità  
Garante della  
Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a  
00198 Roma

All'attenzione del  
Presidente dell'Autorità  
Garante per la protezione  
dei dati personali  
Piazza di Montecitorio, 121  
00186 ROMA

OGGETTO: Delibera n.646/14/CONS Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM - in materia di "contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche" - Intervento del Difensore civico per l'urgente adozione di idonei provvedimenti a tutela degli utenti.

Illustri Signori,

nello svolgimento dell'attività istituzionale propria del mio Ufficio di Difensore civico, ho più volte affrontato la problematica che affligge tuttora molti cittadini - utenti, riferita alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica ovvero anche ai servizi correlati a fornitura di gas, energia elettrica, acqua, mediante "contratti a distanza", di cui il gestore ha assunto l'esistenza, viceversa contestata dagli interessati.

... In particolare, sin dal 2010, con interventi realizzati nei consigli di Agenzia, soprattutto, segnalavo la necessità di tutelare gli utenti, formulando nel modo più corretto il rapporto, che sempre presuppone (dove è comunitaria) «anche ai fini del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e il *privacy*».

E' ben vero che il sopravvenuto D.Lgs. 21 febbraio 2014, n.21, recente modifica al Codice del consumo, recependo la Direttiva 2011/65/UE, ha previsto specifici obblighi di informazione, anche precontrattuali, a carico dei gestori, anche per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e tele-riscaldamento; affermando che "l'adempimento degli obblighi impone la presentazione delle relative istruzioni al consumatore debitamente compilate", costituendo le informazioni "parte integrante del contratto di ciascuna"; e incambiando unicamente sul gestore, che deve fornire al consumatore "una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo, o, conservandovi il consumatore, su un altro mezzo duraturo, l'attura della prova relativa all'adempimento degli obblighi, sempre utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile".

Lo stesso Decreto prevede ulteriormente a rafforzare, i diritti di ripensamento e recesso che lo stesso "consumatore" può esercitare entro 14 giorni, senza fornire alcuna motivazione e senza doverne sostenere i costi, con qualsiasi mezzo, prevedendo ulteriormente che, in caso di inadempimento degli obblighi di informazione in ordine al diritto di recesso, il periodo di recesso termini 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Pur essendo abbondantemente decorso il termine del 13 giugno 2014 per l'entrata in vigore delle modifiche, come previsto dall'articolo 2 del menzionato Decreto, la casistica di presunti contratti disconosciuti da cittadini/utenti/consumatori, permane e, in troppe occasioni, il Difensore civico ha potuto riscontrare che l'utente, "per stanchezza", ha finito per accettare passivamente lo status quo, anche per le grandi difficoltà nel circostallare i costi dell' "call center" e comunque per non affrontare situazioni conflittuali.

Poiché inoltre che la sola Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è risolta a dare più specifica attuazione alle modifiche normative, non riguardo ai soli servizi di comunicazione elettronica, in forza di Delibera n.645/14/CONS, che ha

avviato un procedimento di consultazione pubblica in diverse sedi, in conformità del Regolamento. Sono le disposizioni a tutela dell'utenza' per un verso si dovrà necessario sollecitare la conclusione della procedura e l'adozione del relativo regolamento, così potrà, in ipotesi, ampliare ulteriormente i diritti dell'utente comunque riguardando i contenuti del D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21.

E, per altro verso, a fronte di numerose segnalazioni che riguardano, in particolare servizi di fornitura di energia elettrica e gas, si intende richiedere al Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di intervenire senz'altro inuglio, onde regolamentare la questione, che attiene non già ad aspetti interpretativi, bensì al doveroso riconoscimento, in via di regolamentazione dei servizi, di normative corrette avvenute naturalmente altri preceettivi.

Vogliate il risparmio informarmi al più presto lo scrivente, che, guidato per l'attenzione, forse vorrei salutari.

IL DIFENSORE CIVICO  
Avv. Antonio CAPIUTO





Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

0002007-21/01/2015  
PROT. GENERALE / P

Avv. Antonio Caputo  
Difensore civico  
Consiglio regionale del Piemonte  
Via Dellala, 8  
10121 Torino

Roma, 21 gennaio 2015

*Avv. Antonio Caputo*

Con la presente si fa seguito alla Sua lettera del 30 dicembre 2014 (protocollo Autorità n. 000165/A), con cui si sollecita l'adozione di provvedimenti idonei a tutelare i clienti finali avverso le forniture non richieste di energia elettrica, acqua e gas in ossequio alle disposizioni del. D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.

A riguardo si rammenta che, in data 24 ottobre 2014, la scrivente Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (che integra il previgente Protocollo Quadro del 2012) finalizzato proprio a dare attuazione alle nuove misure a tutela dei consumatori nei confronti di pratiche commerciali scorrette del comparto energetico e idrico introdotte dal citato decreto, mediante un efficace coordinamento dell'attività delle due istituzioni.

La predetta cooperazione si realizza, in particolare, attraverso la segnalazione reciproca (e lo scambio delle relative informazioni e documenti), nell'ambito di procedimenti di diretta competenza, di casi di pratiche commerciali scorrette (tra cui rientrano le richiamate forniture non richieste) e/o di violazioni della normativa e/o della regolazione del comprato energetico e dei servizi idrici.

L'intesa prevede anche l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente costituito da rappresentanti delle Autorità in questione, il quale è principalmente responsabile dell'individuazione delle fattispecie di rispettiva competenza sulla base di criteri condivisi di riparto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 27, co. 1 bis, D.lgs. (di

Milano piazza Cavour, 5  
tel. (+39) 011 65565.1  
fax (+39) 02 65365.265

Roma via dei Crociferi, 19  
tel. (+39) 06 697914.1  
fax (+39) 06 697914.44

[info@autorita.energia.it](mailto:info@autorita.energia.it)  
[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

seguito: Codice del Consumo)<sup>1</sup>.

Le associazioni dei consumatori sono già state informate in merito al Protocollo in parola che è stato loro illustrato in occasione di un incontro tenutosi il 25 Novembre 2014, alla presenza di entrambe le Autorità.

Giova poi ricordare che la scrivente Autorità, al fine di tutelare i clienti finali di piccole dimensioni (domestici e non domestici) nelle fasi preliminari alla conclusione di un contratto stipiato fuori dai locali commerciali o a distanza già dall'8 luglio 2010 aveva adottato il Codice di condotta commerciale<sup>2</sup>. Il predetto Codice è stato successivamente aggiornato con l'emanazione della delibera 266/2014/R/com, proprio ai fini del suo adeguamento al d.lgs. 21/2014 e ne è stata ulteriormente proposta una integrazione con il Documento per la consultazione pubblicato in data 31 luglio 2014 la cui finalizzazione è ancora in corso. Con particolare riferimento poi allo specifico tema delle forniture non richieste da Lei richiamato, si evidenzia, che la scrivente Autorità è già intervenuta in merito anche con la deliberazione 153/12 finalizzata a favorire la conciliazione volontaria delle controversie insorte nei settori dell'energia elettrica e il gas tra imprese e clienti finali in materia di contratti che questi ultimi ritengono non richiesti anche mediante il ricorso alla procedura di ripristino o *switching back* (consistente nel ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente)<sup>3</sup>. Ai sensi del richiamato Protocollo, la scrivente Autorità comunicherà, pertanto, all'AGCM anche l'esito negativo dei predetti tentativi di conciliazione affinché quest'ultima accerti la natura della presunta fornitura non richiesta applicando, laddove necessario, le misure previste in materia dal novellato Codice del Consumo.

*Con i saluti più deboli*

Guido Bortoni

*GB*

<sup>1</sup> L'art. 27, co. 1 bis, del D.lgs. 206/2005 dispone che "anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che lo esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisita il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze".

<sup>2</sup> Cfr. deliberazione ARG/com 104/10, come successivamente modificata.

<sup>3</sup> La procedura di *switching back* è una procedura su base volontaria, non è finalizzata all'accertamento di una fornitura non richiesta né è sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo in materia come la tutela giudiziaria o il ricorso all'AGCM ai quali i consumatori restano comunque liberi di aderire.



### 3. La vicenda della Robin Hood Tax e del divieto di traslazione dell'imposta

Nel 2013 abbiamo dato conto dell'intervento del Difensore civico rivolto all'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas e inteso ad attivarne la fruizione non "meramente notiziale"

La vicenda viene ripresa oggi estraendo letteralmente il passaggio contenuto nella Relazione 2013

#### **3. Robin Hood tax e divieto di traslazione di imposta**

##### **3. 1 Fatto e intervento del Difensore civico**

*3.1.a Relazione al Parlamento su "Attività di vigilanza svolta nell'anno 2012 dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires (cosiddetta "Robin Hood Tax")*

*Tale Relazione al Parlamento, riguardante l'esito delle verifiche svolte sui dati trasmessi dalle società operanti in ambito energetico e le principali criticità riscontrate sugli esercizi 2010 e 2011, fa emergere che sarebbero 199 (su un totale di 476) le imprese operanti nel settore elettrico, del gas e del petrolio che avrebbero aumentato i propri prezzi di vendita per recuperare l'addizionale Ires, "traslando" in questo modo sul consumatore finale il costo della tassa, per una somma complessiva di circa 1 miliardo e 600 milioni di euro.*

*Di fatto, per l'Autorità sarebbe "ragionevole supporre che, a seguito dell'introduzione dell'addizionale Ires, gli operatori recuperino la redditività sottratta dal maggiore onere fiscale, aumentando il differenziale tra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita".*

*Secondo le stime di Audiconsum per i cittadini si tratterebbe di "una tassa occulta tra i 300 e i 400 euro in più per bolletta"; per Adusbef e Federconsumatori si tratterebbe di un "ricarico annuale di 134 euro a famiglia, per un totale di 335 euro in due anni e mezzo" sollecitando l'Autorità a divulgare "i nomi delle aziende coinvolte", protetti in realtà dal segreto istruttorio.*

*Il Codacons ha dichiarato, secondo le notizie di stampa, "la volontà di far ricorso alla Procura della Repubblica visto che l'Authority, per decisione del Consiglio di Stato, ha solo poteri di vigilanza ma non sanzionatori"*

*L'interlocuzione del Difensore Civico con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas*

*Proposta di rivisitazione di funzioni e poteri effettivi dell'Autorità di Garanzia*